DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore

(74/61/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione dei loro attuali regolamenti, segnatamente al fine di permettere, per ogni tipo di veicolo, l'applicazione della procedura di omologazione CEE, che forma oggetto della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3);

considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere essenzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 18 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda la protezione contro l'impiego non autorizzato (4), che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato, se tale dispositivo risponde alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato, se tale dispositivo risponde alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle

(1) GU n. C 112 del 27. 10. 1972, pag. 16.
(2) GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 12.
(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
(4) Documento CEE di Ginevra E/ECE/324 — E/ECE/TRANS/505/Riv. Add. 17.

prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate a norma della procedura prevista all' articolo 13 della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO I [1]

PRESENZA, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE GENERALI, CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1. PRESENZA

Qualsiasi veicolo delle categorie M1 e N1 (la cui definizione figura nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970) deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato. L'installazione di tale dispositivo sui veicoli delle altre categorie è facoltativo.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

(2.1.)

2.2. per «tipo di veicolo» per quanto riguarda la protezione contro un impiego non autorizzato, si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

2.2.1. la designazione del tipo di veicolo da parte del costruttore,

2.2.2. la sistemazione e il disegno costruttivo dell'elemento o degli elementi del veicolo sui quali agisce il dispositivo di protezione,

2.2.3. il tipo di dispositivo di protezione;

2.3. per «dispositivo di protezione», s'intende l'insieme degli elementi destinati a impedire un impiego non autorizzato del veicolo. Il dispositivo di protezione è costituito dalla combinazione di un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore con il comando normale e di uno dei dispositivi seguenti:

— dispositivo agente sullo sterzo,

— dispositivo agente sul comando del cambio,

— dispositivo agente sulla trasmissione,

— dispositivo che impedisce il funzionamento del motore.

2.3.1. Non sono considerati «dispositivi di protezione» i dispositivi che impediscono soltanto lo sblocco dei freni del veicolo.

(2.4.)

2.5. Per «dispositivo di guida», s'intende il volante, la colonna dello sterzo e i suoi elementi connessi di rivestimento, l'albero comando dello sterzo, la scatola sterzo, nonché tutti gli altri elementi, quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso d'urto contro il volante.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. Essa è accompagnata dai sottoindicati documenti, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni:

---

[1] Il testo dell'allegato è analogo a quello del regolamento n. 18 della commissione economica per l'Europa dell'ONU; la suddivisione in punti è la stessa; se un numero del regolamento n. 18 non ha il corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi, come richiamo.

3.2.1. descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sistemazione e la costruzione del comando o dell'organo sul quale agisce il dispositivo di protezione;

3.2.2. disegni particolareggiati del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo, in scala appropriata;

3.2.3. descrizione tecnica del dispositivo stesso.

3.3. Devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:

3.3.1. un veicolo, rappresentativo del tipo di veicolo da omologare,

3.3.2. su richiesta del suddetto servizio tecnico, i pezzi di ricambio dei veicoli considerati essenziali per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6.

4. OMOLOGAZIONE CEE

(4.1.)

(4.2.)

4.3. Si acciude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato all'allegato II.

(4.4.)

(4.4.1.)

(4.4.2.)

(4.5.)

(4.6.)

5. CARATTERISTICHE GENERALI

5.1. Il dispositivo di protezione deve essere realizzato in modo che sia indispensabile disinnestarlo:

5.1.1. per l'avviamento del motore con il comando normale,

5.1.2. per la guida o lo spostamento del veicolo in avanti con i propri mezzi.

5.2. Quando il dispositivo è inserito, le parti di quest'ultimo necessarie a soddisfare la condizione del precedente punto 5.1.2 non debbono poter essere neutralizzate con mezzi semplici.

5.3. Deve essere possibile avviare il motore soddisfacendo alle esigenze di cui al punto 5.1 mediante una sola chiave, agente su una sola serratura; salvo il caso previsto al punto 6.1.6, non dev'essere possibile estrarre la chiave dalla serratura senza contemporaneamente inserire il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1.

5.4. Il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1 deve essere concepito in modo che sia impossibile aprirlo, renderlo inoperante o metterlo fuori uso rapidamente e senza attirare l'attenzione.

5.5. Il dispositivo di protezione dev'essere montato stabilmente sul veicolo. Esso deve essere fissato in modo che, una volta installato, possa essere smontato soltanto con l'aiuto di attrezzi speciali, anche dopo tolte le diverse guarnizioni. Se è possibile neutralizzare il dispositivo di protezione togliendo alcune viti, le viti stesse, se smontabili, debbono essere rese inaccessibili mediante parti del dispositivo di protezione, quando quest'ultimo è bloccato.

5.6. La serratura dev'essere saldamente collegata con il dispositivo di protezione.

5.7. Le serrature impiegate debbono comportare almeno 1 000 combinazioni differenti, cioè una chiave corrispondente a una combinazione determinata non deve poter in media aprire più di una serratura su 1 000. Per uno stesso tipo di veicolo, la frequenza di impiego di una determinata combinazione dev'essere approssimativamente di 1 su 1 000.

5.8. I dispositivi di protezione devono essere costruiti in modo che, quando il veicolo è in marcia, non si blocchino accidentalmente con pregiudizio per la sicurezza.

5.9. Se per il funzionamento del dispositivo di protezione è richiesto l'impiego di una fonte di energia diversa da quella del conducente, essa dev'essere utilizzata soltanto per comandare il blocco e lo sblocco del dispositivo suddetto. Il mantenimento in posizione del dispositivo di protezione deve essere assicurato con mezzi puramente meccanici.

5.10. Il dispositivo di protezione può comprendere un dispositivo di allarme esterno, complementare, acustico, che entra in azione quando si tenti di aprire il dispositivo, di renderlo inoperante con un mezzo diverso dalla chiave appositamente prevista o di metterlo fuori uso; i segnali emessi devono essere brevi e interrompersi automaticamente dopo 30 secondi al massimo, per riprendere soltanto nel caso di un nuovo azionamento. Inoltre, il segnale dev'essere emesso dall'apparecchio di segnalazione acustica normalmente montato sul veicolo.

(5.10.1.)

(5.10.2.)

6. CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Oltre alle caratteristiche generali di cui al punto 5, se il dispositivo di protezione appartiene a uno dei tipi che agiscono sullo sterzo, sulla trasmissione o sul cambio, esso deve soddisfare alle condizioni particolari previste qui di seguito per tali tipi di apparecchi.

6.1. **Dispositivi di protezione che agiscono sullo sterzo**

6.1.1. Il dispositivo di protezione agente sullo sterzo deve bloccare quest'ultimo.

6.1.2. Nessun blocco accidentale dello sterzo deve potersi verificare quando la chiave è inserita nella serratura del dispositivo di protezione, anche se è innestato il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore.

6.1.3. Sia l'innesto dell'accensione dei veicoli muniti di motore a scoppio, sia l'avviamento dei veicoli a motore diesel con il comando normale possono aver luogo soltanto dopo lo sblocco di un chiavistello agente sullo sterzo.

6.1.4. Quando il dispositivo di protezione viene messo in azione, non deve essere in nessun caso possibile impedire l'inserimento della stanghetta di un chiavistello.

6.1.5. La profondità di inserimento della stanghetta del chiavistello deve essere sufficiente per garantire l'efficienza del dispositivo di protezione, anche dopo un certo grado di usura.

6.1.6. Se il dispositivo di protezione comprende anche una posizione diversa da quella che assicura il blocco dello sterzo e nella quale la chiave può essere estratta, esso deve essere concepito in modo che la manovra per tale posizione e l'operazione di togliere la chiave non possano essere effettuate inavvertitamente.

6.1.7. Il dispositivo di protezione deve poter resistere, senza danneggiare il dispositivo di guida in modo tale da compromettere la sicurezza, all'applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia di 19,6 mdaN, il cui momento sia parallelo all'asse dell'albero dello sterzo.

6.2. **Dispositivi di protezione agenti sulla trasmissione**

Il dispositivo di protezione agente sulla trasmissione deve impedire la rotazione delle ruote motrici del veicolo.

6.3. **Dispositivi di protezione agenti sul comando del cambio**

6.3.1. Il dispositivo di protezione agente sul comando del cambio deve poter impedire qualsiasi manovra del cambio stesso.

6.3.2. Nei cambi a mano, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nelle posizioni seguenti: retromarcia e posizione di folle ovvero soltanto retromarcia.

6.3.3. Nei cambi automatici, il blocco deve potersi effettuare soltanto nella posizione «parcheggio»; è ammesso un blocco supplementare nella posizione «folle».

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

ALLEGATO II

Indicazione dell'amministrazione

MODELLO

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE

(o il rifiuto o il ritiro dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore per quanto riguarda la sua protezione contro un impiego non autorizzato)

N. di omologazione .....

1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore: .....
2. Tipo del veicolo: .....
3. Nome e indirizzo del costruttore: .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....

   .....
5. Descrizione sommaria del dispositivo di protezione, del suo montaggio e della parte del veicolo sulla quale agisce, oltre al dispositivo di avviamento (sterzo/comando cambio/trasmissione/impedimento del funzionamento del motore (1)): .....

   .....

   .....
6. Il veicolo è dotato di un dispositivo complementare di allarme acustico del tipo seguente:

   .....
7. Veicolo presentato all'omologazione il .....
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: .....
9. Data del verbale rilasciato dal servizio: .....
10. Numero del verbale rilasciato da tale servizio: .....
11. L'omologazione per quanto riguarda la protezione contro un impiego non autorizzato è accordata/rifiutata (1): .....
12. Località: .....
13. Data: .....
14. Firma: .....
15. Sono acclusi alla presente comunicazione i seguenti documenti, con il numero di omologazione sopraindicato:

    ..... disegni, schemi e piani del dispositivo di protezione, del suo montaggio e degli elementi del veicolo sui quali agisce.

    ..... fotografie del dispositivo di protezione e degli altri elementi relativi alla protezione del veicolo contro un impiego non autorizzato.

---

(1) Depennare la dicitura inutile.